

“Vademecum” per le elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Biella

Si ricorda che nei giorni 12 e 13 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella sala avvocati al piano secondo del nostro Palazzo di Giustizia, sarà aperto il seggio per la elezione del COA e del Comitato per le pari opportunità.

Ad ogni avvocato, che intenderà esercitare il suo diritto di voto, saranno consegnate due schede: una per l’elezione del COA e l’altra per l’elezione del Comitato per le pari opportunità.

Si segnala che, diversamente dalle elezioni del passato, non è previsto il ballottaggio e, dunque, saranno proclamati eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero massimo di seggi da attribuire.

La scheda elettorale per l’elezione del COA riporterà impresse numero sei righe. L’elettore, infatti, potrà indicare al massimo sei avvocati, sempre che i candidati indicati appartengano ai due generi e, dei sei candidati espressi, almeno due appartengano al genere meno rappresentato.

In concreto l’elettore potrà indicare sino al massimo di 4 avvocati o di 4 avvocate. Se avrà indicato fino ad un massimo di quattro avvocati, potrà indicare anche avvocate, purché il numero massimo di preferenze espresse nei due generi non sia superiore a 6; e così, se avrà indicato fino al massimo di quattro avvocate, potrà indicare anche avvocati, purché il numero massimo di preferenze espresse nei due generi non sia superiore a 6.

Si ricorda che, diversamente dal passato, non vi sono numeri minimi di preferenze esprimibili e, dunque, l’elettore potrà validamente esprimere il proprio voto indicando anche un solo candidato.

I principi sopra indicati si applicano anche per l’elezione del Comitato per le pari opportunità, con la precisazione che la relativa scheda elettorale riporterà impresse numero sette righe.

L’elettore, infatti, potrà indicare al massimo sette avvocati, sempre che i candidati indicati appartengano ai due generi e, dei sette candidati espressi, almeno tre appartengano al genere meno rappresentato.

In concreto l’elettore potrà indicare sino al massimo di 4 avvocati o di 4 avvocate. Se avrà indicato fino ad un massimo di quattro avvocati, potrà indicare anche avvocate, purché il numero massimo di preferenze espresse nei due generi non sia superiore a 7; e così, se avrà indicato fino al massimo di quattro avvocate, potrà indicare anche avvocati, purché il numero massimo di preferenze espresse nei due generi non sia superiore a 7.

Anche per l’elezione del Comitato per le pari opportunità non vi sono numeri minimi di preferenze esprimibili e, dunque, l’elettore potrà validamente esprimere il proprio voto indicando anche un solo candidato.

Il voto è espresso con l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati prescelti, come espressamente previsto dal comma 4 dell’art. 10.

Da ultimo, si segnala il particolare regime di nullità previsto dalla legge elettorale sia per l’ipotesi in cui sulla scheda elettorale venga indicato un numero di candidati superiore a quello complessivamente consentito (6 per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e 7 per l’elezione del Comitato per le pari opportunità), sia per l’ipotesi nella quale pur rimanendo entro il numero massimo di preferenze, non venga rispettato il criterio di proporzione di genere che prevede l’indicazione al massimo di quattro avvocati dello stesso genere sia per il COA che per il CPO.

In entrambi i casi, la scheda non sarà nulla, ma la nullità riguarderà esclusivamente i voti eccedenti i limiti sopra indicati, a partire da quello indicato per ultimo.